



Delibera della Giunta Regionale n. 562 del 29/10/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 1985 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE CON LA SPECIFICAZIONE DI UNA RISERVA DI FABBISOGNO PER IL "CALCARE DA CALCE".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che l'attività estrattiva dei materiali classificati di seconda categoria ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è disciplinata, per la Regione Campania, dalla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, come successivamente modificata e integrata dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 17;
- b. che l'articolo 2 della legge regionale n. 54 del 1985 e s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (nel seguito: P.R.A.E.);
- c. che con ordinanza T.A.R. Campania – Napoli – Prima Sezione, n. 719 del 18/5/2005, l'Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Parcheggi, Sport, è stato nominato commissario per l'approvazione del P.R.A.E., con facoltà – di cui si è avvalso – di procedere a tale incombenza anche a mezzo di proprio delegato;
- d. che il delegato commissario ad acta, con propria ordinanza n. 11 del 7/6/2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 27 del 19/6/2006, ha approvato il P.R.A.E., che si compone degli atti ed elaborati grafici richiamati nell'allegato "A" alla stessa ordinanza;
- e. che con successiva ordinanza n. 12 del 6/7/2006 del commissario ad acta, pubblicata sul B.U.R.C. n. 37 del 14/8/2006, sono state apportate modifiche alla predetta ordinanza n. 11 e alle Norme di Attuazione del P.R.A.E. (nel seguito: N.d.A.);
- f. che l'articolo 8, comma 2, delle N.d.A. prevede che l'attività estrattiva è autorizzata in funzione del soddisfacimento del fabbisogno regionale del materiale di seconda categoria di cui all'articolo 2 del R.D. n. 1443/1927 e s.m.i., calcolato a livello provinciale, ed avviene nel rispetto dei criteri ivi indicati;
- g. che l'articolo 9, comma 1, delle N.d.A. definisce sette gruppi merceologici (con relativi fabbisogni annui, a scala provinciale, espressi in tonnellate/anno di prodotto), tra cui quello del calcare, per il quale è fissato un fabbisogno per l'intera regione Campania di 14.025.838 t/anno così distribuito:
 - g.1. 1.822.655 t/a per la provincia di Avellino
 - g.2. 1.159.660 t/a per la provincia di Benevento
 - g.3. 4.540.884 t/a per la provincia di Caserta
 - g.4. 3.724.659 t/a per la provincia di Napoli
 - g.5. 2.777.970 t/a per la provincia di Salerno;

CONSIDERATO:

- a. che dalla relazione sul "*calcolo del fabbisogno medio annuo di materiale calcareo nell'attività edilizia in regione Campania - correlazione tra produzione di calcare e materiale proveniente da attività di demolizione, costruzione e scavo nel settore edilizio*" (allegato "e" del P.R.A.E.) risulta che il predetto valore di fabbisogno è stato determinato tenendo conto dei quantitativi di materiale calcareo occorso, nel periodo preso a riferimento, per la costruzione di fabbricati ed altre opere;
- b. che la relazione illustrativa del P.R.A.E. (allegato "c" del P.R.A.E.) alla pagina 32 indica, per il calcare destinato alla produzione della calce (nel seguito: calcare da calce), un fabbisogno variabile tra 0,28 e 0,36 milioni di metri cubo per anno, con un valore medio di 320.000 mc/anno corrispondente a 640.000 t/anno;
- c. che il calcare da calce deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa specifica UNI EN 459-1:2002, secondo la quale il materiale calcareo utilizzato deve avere un contenuto di CaCO₃ superiore al 95%;
- d. che il mancato recepimento, nelle N.d.A., della previsione del fabbisogno di calcare da calce indicata nella relazione illustrativa del P.R.A.E. comporta che non si può ritenere operante alcuna riserva di fabbisogno per il citato litotipo, vista anche la disposizione dell'articolo 5, comma 6, delle N.d.A. secondo la quale, in caso di contrasto tra le Norme e gli altri elaborati che costituiscono il P.R.A.E., prevalgono sempre le N.d.A.;

- e. che la mancata individuazione, nell'ambito delle N.d.A., di tale riserva di fabbisogno può determinare, di conseguenza, la mancata attivazione di comparti estrattivi di calcare da calce nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e nelle aree di riserva individuate dal P.R.A.E., rispettivamente ai sensi degli articoli 25 e 26 delle N.d.A.;
- f. che ciò potrebbe conseguentemente determinare un deficit di calcare da calce per le province di Benevento, Caserta e Salerno, interessate dalla presenza di impianti di produzione di calce;
- g. che ricorrono, per quanto sopra rappresentato, le condizioni per procedere all'aggiornamento delle N.d.A. del P.R.A.E., da realizzare con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, delle medesime Norme, come da ultimo chiarito dall'Avvocatura Regionale con proprio parere PP/96-15-12-2011 prot. n. 0509855 del 29/06/2011, reso a seguito di specifica richiesta del competente Settore regionale;

RITENUTO:

- a. di dover conseguentemente aggiornare le N.d.A., con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, delle stesse N.d.A., specificando, per le province di Benevento, Caserta e Salerno, che nell'ambito del rispettivo fabbisogno provinciale di calcare indicato all'articolo 9 delle N.d.A. è riservata al calcare da calce una quota di 213.333 t/a;
- b. di dover dare mandato ai Settori Provinciali del Genio Civile competenti per le province di Benevento, Caserta e Salerno, di adottare gli atti conseguenti, ivi compresa la rettifica in tal senso dei provvedimenti eventualmente già emanati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, delle N.d.A.;

VISTI:

- a. il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*;
- b. la legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 - *Coltivazione di cave e torbiere*;
- c. la legge regionale 13 aprile 1995, n. 17 - *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, concernente la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere nella Regione Campania*;
- d. il vigente *Piano Regionale delle Attività Estrattive*, approvato con le Ordinanze del Commissario ad Acta n. 11 del 7 giugno 2006 e n. 12 del 6 luglio 2006;
- e. il parere PP/96-15-12-2011 prot. n. 0509855 del 29/06/2011, reso dall'Avvocatura Regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di aggiornare le Norme di Attuazione del vigente Piano Regionale delle Attività Estrattive, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, delle stesse N.d.A., specificando, per le province di Benevento, Caserta e Salerno, che nell'ambito del rispettivo fabbisogno provinciale di calcare indicato all'articolo 9 delle N.d.A. è riservata al calcare da calce una quota di 213.333 t/a;
2. di dare mandato ai Settori Provinciali del Genio Civile competenti per le province di Benevento, Caserta e Salerno, di adottare gli atti conseguenti, ivi compresa la rettifica in tal senso dei provvedimenti eventualmente già emanati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, delle N.d.A.;
3. di inviare il presente provvedimento:
 - 3.1. all'Assessore ai Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione, Protezione Civile e Difesa del Suolo, Cave e Torbiere, Acque Minerali e Termali;
 - 3.2. all'A.G.C. 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione;
 - 3.3. al Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali dell'A.G.C. 15;
 - 3.4. ai Settori Provinciali del Genio Civile dell'A.G.C. 15;

3.5. al Settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C.